CAMERA DEI DEPUTATI N. 4702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALITUTTI

Presentata il 21 dicembre 1967

Abbreviazione di termini per la iscrizione nell'Albo degli avvocati e procuratori degli assistenti universitari di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, dispone l'iscrizione all'Albo degli avvocati dopo sei anni di iscrizione nell'Albo dei procuratori legali, senza esame e l'iscrizione nell'Albo speciale dopo otto anni d'iscrizione nell'Albo degli avvocati.

Nel suo articolo 30 del citato regio decreto-legge prevede agevolazioni per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse parificati. Costoro, dopo tre anni d'insegnamento, possono iscriversi direttamente nell'Albo degli avvocati, senza aver sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio professionale (cioè l'esame di procuratore legale) e, conseguentemente, senza esser stati mai iscritti nel relativo albo. Inoltre la legge 28 maggio 1936, n. 1003 nel sua articolo 1°, comma 2°, riduce, per i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche, a quattro anni il periodo d'insegnamento e di esercizio professionale (il quale ultimo è normalmente di otto anni) necessario per l'iscrizione nell'Albo speciale, cioè nell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le Magistrature superiori come la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, la Corte dei conti, ecc.

Si ritenne evidentemente dal legislatore che la particolare qualificazione del professore ordinario, l'aver sostenuto l'esame di cattedra, costituissero garanzie tali da giustificare il provvedimento agevolativo.

Senonché il citato decreto non prende in considerazione gli assistenti universitari di ruolo; il che si spiega con il fatto che soltanto successivamente, con il regio decreto n. 1071 del 20 giugno 1935, fu introdotta per la qualifica di assistente di ruolo la garanzia del concorso statale.

Gli assistenti ordinari, infatti, sostengono un rigoroso concorso, superato il quale, sono immessi nella carriera universitaria. Essi sono i più intimi e qualificati collaboratori del titolare di cattedra e svolgono attività scientifica e didattica integrativa e ausiliaria di quella dei professori ordinari. Attesa l'essenziale rilevanza dei compiti dell'assistente ordinario nella vita dell'università, la recente legge n. 62 del 1967 ha previsto la partecipazione degli assistenti di ruolo ai concorsi per la nomina di professore ordinario aggregato. Alla luce di queste considerazioni appare chiara la opportunità della modifica al testo legislativo oggetto della presente proposta. Con essa invero non si chiede l'iscrizione automatica negli albi professionali, ma semplicemente la riduzione da sei a cinque anni del

periodo di iscrizione all'Albo dei procuratori, necessario per poter accedere a quello degli avvocati, e da otto a cinque anni del periodo necessario per l'iscrizione nell'Albo speciale.

La proposta modifica appare giustificata, a parte le su esposte considerazioni, anche sotto altro profilo. Si ponga mente, infatti, che perfino agli ex prefetti la legge 23 marzo 1940, articolo 1, n. 10 e 11, dà diritto all'iscrizione, *sic et simpliciter*, negli albi degli avvocati !

Lo spirito della proposta non è per nulla incompatibile con l'espletamento dei doveri universitari degli assistenti di ruolo così come sono stati delineati nell'articolo 25 del disegno di legge concernente modifiche all'ordinamento universitario n. 2314-2650+2689-1183-*A*, il quale peraltro, sotto il profilo dell'attività professionale privata dà una disciplina agli assistenti di ruolo del tutto distinta da quella dei professori. La nostra proposta si pone esclusivamente come doverosa modifica e integrazione della legge professionale vigente disponendo una giusta equiparazione nella concessione di limitate agevolazioni. Essa non riguarda l'ordinamento universitario. È del resto pacifico che quella parte degli assistenti di ruolo che di fatto esercitasse la professione, dovrebbe far ciò compatibilmente con l'espletamento dei propri doveri universitari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è aggiunto il seguente comma:

« *e*) gli assistenti di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di iscrizione negli Albi degli avvocati e procuratori legali ».

ART. 2.

All'articolo 1, comma secondo, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto il seguente comma:

« È infine ridotto da otto a cinque anni il periodo di cui al primo comma, per gli assistenti di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati ».